

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

### 13° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 1988

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente BERNARDI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure» (1141), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, <i>relatore alla commissione</i>	Pag. 1, 2, 3
SENESI (PCI) .....	2
ULJANICH (Sin. Ind.) .....	2

*I lavori hanno inizio alle ore 15,50.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure» (1141), approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.*  
L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riferirò io stesso sul disegno di legge.

Il provvedimento in discussione, già approvato dall'XI Commissione permanente della Camera nella seduta del 15 giugno 1988, reca l'attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni per l'esodo del personale inidoneo ed altre misure.

Con l'articolo 1 si prevede che, a partire dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, così come prevista dalle disposizioni contenute nel regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria; di conseguenza cessano di avere efficacia tutti i regolamenti aziendali concernenti la disciplina del personale inidoneo, gli avanzamenti e le promozioni vigenti in forza del citato regolamento ovvero adottati ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 30 del 1978.

L'articolo 2 detta nuove disposizioni per l'effettuazione degli accertamenti sanitari relativi alla idoneità tecnica del personale delle aziende di trasporto pubblico locale, prevedendo che tale attività può essere espletata dal servizio sanitario dell'ente Ferrovie dello Stato in base a convenzioni tra l'Ente e le USL, alle quali partecipa altresì l'INPS al fine di unificare l'istruttoria per i conseguenti trattamenti previdenziali. Tali convenzioni sono stipulate sulla base di uno schema tipo approvato con decreto dal Ministro della sanità.

Con l'articolo 3 si dispone che le aziende esercenti i pubblici servizi di trasporto possono predisporre un programma quinquennale di esodo dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza dichiarati inidonei rispetto alle mansioni proprie della qualifica di provenienza. A tali dipendenti viene attribuita una pensione commisurata al periodo di contribuzione maturato, maggiorato di un periodo convenzionale che viene coperto attraverso apposito versamento al Fondo, disposto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di una somma pari al valore tecnico delle

mensilità di pensione corrispondenti. In deroga ai divieti e limiti alle assunzioni previste dalla normativa vigente, i lavoratori collocati a riposo possono essere rimpiazzati da nuove assunzioni.

L'articolo 4 esclude dalla applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea o che comunque iscrivono il personale al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

L'articolo 5 integra la composizione del comitato di vigilanza del Fondo con un rappresentante del Ministero dei trasporti appartenente alla carriera direttiva della Direzione generale della motorizzazione civile.

L'articolo 6 prevede, infine, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

Nell'invitare gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge in esame, avverto che i prescritti pareri non sono ancora pervenuti. Ritengo pertanto che si possa svolgere nella seduta odierna la discussione generale e rinviare a quella di domani l'esame degli articoli.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ULIANICH. Signor Presidente, il nostro è l'unico paese, almeno in Occidente, che ricorre ad una legge per la definizione dei contratti collettivi di lavoro.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Rientra nelle funzioni del Parlamento anche se praticamente non possiamo modificare nulla.

ULIANICH. Ad ogni modo ritengo che il Parlamento debba adottare alcune misure risolutive in materia di delegificazione anche per altri settori.

SENESI. È una storia antica: è dai tempi del fascismo che si ricorre a questo tipo di provvedimenti. Quello che stiamo discutendo, però, è un disegno di legge di delegificazione che avvia al raggiungimento dell'obiettivo in tal senso perseguito da tempo nel settore del trasporto pubblico locale.

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

13° RESOCONTO STEN. (29 giugno 1988)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.*  
Poichè nessun altro domanda di parlare,  
dichiaro chiusa la discussione generale.

Non facendosi osservazioni, il seguito della  
discussione del disegno di legge è rinviato ad  
altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,05.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale  
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO